



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0005643**
del 19/04/2018 ore 14:14:14
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ac

Roma, 18 aprile 2018

Informativa n. 34/2018

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: piattaforme per l'erogazione delle attività formative in modalità e-learning

Gentile Presidente,

La informo che nelle prossime settimane sarà pubblicato l'elenco delle piattaforme informatiche ritenute idonee alla erogazione delle attività formative in modalità e-learning istituito dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del vigente Regolamento per la Formazione professionale continua, di cui era stata data notizia nell'Informativa n. 14/2018.

L'inserimento nell'elenco è subordinato alla idoneità delle piattaforme di cui si servono gli Ordini ed i "soggetti autorizzati". Le piattaforme che gestiscono la distribuzione e la fruizione della formazione sono ritenute adeguate se possiedono le caratteristiche previste dall'articolo 3 del Regolamento.

Salvo l'ipotesi in cui i test abbiano valore di verifica dell'apprendimento, le piattaforme informatiche devono **consentire la ripetibilità dell'attività formativa e dei test** al discente che non raggiunga la soglia minima di risposte esatte di cui all'articolo 3 del Regolamento, così da permettergli l'aggiornamento e l'acquisizione dei crediti formativi riconosciuti per la fruizione dell'attività formativa a distanza¹.

Qualora il Suo Ordine realizzi attività formative a distanza, e non avesse già provveduto, La invito a compilare il modulo allegato (all. A/*rev.1*), affinché la/e piattaforma/e utilizzata/e dal Suo Ordine sia/siano valutata/e al fine dell'inserimento nell'elenco.

Cordiali saluti

Francesca Maione


¹L'erogazione degli eventi *C7bis*, ossia condivisi dal CNDCEC con il Ministero dell'Interno, costituisce l'unica eccezione alla regola della ripetibilità del corso, poiché l'articolo 3 del D.M. 15 Febbraio 2012, n. 23, prevede i test finali di verifica per i corsi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.